SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — **Anno 136° — Numero 74**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 29 marzo 1995** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 29 marzo 1995, n. 90.

Nuove norme in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni regionali, provinciali e comunali della primavera del 1995.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1995, n. 72, recante disposizioni in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni comunali e provinciali della primavera del 1995;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire alle forze politiche interessate di avvalersi di un congruo periodo di tempo ai fini della raccolta delle sottoscrizioni delle liste e delle condidature per il turno delle elezioni regionali, provinciali e comunali fissato per domenica 23 aprile 1995, nonché di garantire un regolare svolgimento delle consultazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Limitatamente al turno di elezioni regionali, provinciali e comunali, fissato per domenica 23 aprile 1995, la presentazione delle liste e delle candidature per le elezioni medesime deve essere effettuata entro le ore 20,00 del 23° giorno antecedente la data della votazione.

Art. 2.

1. Limitatamente al turno elettorale di cui all'articolo 1, l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse deve avvenire, a cura dei sindaci, non oltre il 13° giorno antecedente la data della votazione.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0127

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Potenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Potenza è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990;

Considerato che la gestione del predetto ente locale risulta caratterizzata da un clima di illegalità diffusa, soprattutto nel settore finanziario e contabile;

Considerata la grave carenza di legittimità riscontrata nella manovra dei residui attivi, in relazione all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1979, n. 21;

Considerati, inoltre, i risvolti penali conseguenti alla attività di gestione del settore finanziario;

Rilevato che il consiglio comunale di Potenza non ha utilizzato gli strumenti forniti dalla vigente normativa per indirizzare il comportamento della giunta verso i canoni fondamentali della legalità;

Ritenuto, pertanto, che si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del predetto ente locale, per eliminare ogni ulteriore deterioramento della situazione finanziaria del comune;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Potenza è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Guido Nardone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

L'amministrazione comunale di Potenza, rinnovatasi a seguito delle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, è caratterizzata da un clima di diffusa illegalità.

Invero, a seguito di accertamenti compiuti dalle competenti autorità, sono emerse gravi e reiterate violazioni di legge nelle procedure adottate, nel corso della consiliatura, in materia finanziaria.

In connessione con le vicende penali che hanno coinvolto taluni assessori, è emerso sul piano amministrativo che l'ente ha materializzato nel tempo una gestione finanziaria tale da determinare un forte squilibrio di bilancio, recuperabile solo attraverso una dichiarazione di dissesto.

Infatti, attraverso un meccanismo di finzione tecnico-contabile, sono state riportate come residui attivi previsioni di entrate, che sarebbero dovute conseguire alla messa in vendita di beni immobiliari, che in larga parte ha sortito esito negativo.

Ciò ha determinato nei singoli esercizi finanziari rilevanti e progressivi scompensi nelle reali esposizioni economiche dell'ente, le cui passività sono state ulteriormente aggravate dall'amministrazione che non ha adottato gli idonei correttivi economici.

Anzi, in una operazione di prefinanziamento bancario effettuata per conseguire l'immediata liquidità occorrente al pagamento dei debiti contratti, il comune ha offerto in garanzia proprio gli immobili individuati e vincolati come residui attivi.

Tale situazione obbligava il comune alla dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, mai intervenuta nonostante la consapevolezza dell'entità della massa debitoria da sanare.

Le gravi e persistenti violazioni di legge che emergono da tale gestione hanno posto in luce la prioritaria cura dell'interesse di parte — coincidente con quella di conservare la posizione di pubblici amministratori — a detrimento dell'interesse superiore che imponeva la deliberazione dello stato di dissesto, al fine di evitare alla collettività ulteriori pregiudizi finanziari.

Tale situazione amministrativo-contabile forma anche oggetto di accertamenti in sede penale, che, finora, hanno portato all'applicazione in data 2 marzo 1995 della misura interdittiva di cui all'art. 275 del codice di procedura penale, per la durata di mesi due, nei confronti di sette assessori.

La perseveranza nella illegittimità, che pure il magistrato penale ha rilevato nella citata ordinanza di misura interdittiva, risulta acuita dall'avvenuta approvazione da parte del consiglio comunale del bilancio di previsione per l'anno 1995, cui sono seguite le dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, nella quasi totalità già sospesa dalle funzioni, e la nomina di un commissario prefettizio, ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Da quanto sopra emerge una gestione del comune totalmente svincolata dal rispetto delle norme vigenti e legata ad una concezione del pubblico potere che prescinde dalla cura degli interessi della collettività.

Il prefetto di Potenza, verificato il concretizzarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto, con relazione n. 914/13/12-Gab. del 10 marzo 1995, lo scioglimento del consiglio comunale di Potenza.

Ritenuto, per quanto esposto in narrativa, che ricorrano le condizioni indicate dal citato art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Potenza, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Potenza ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Guido Nardone.

Roma, 11 marzo 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A1840

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 9 gennaio 1995, n. **91.**

Regolamento recante norme sull'istituzione del consiglio di leva e dell'ufficio di leva di Verona.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 64 e, in particolare l'art. 5, il quale prevede che, con decreto del Ministro della difesa, sono emanate norme regolamentari per disporre la variazione del numero delle sedi e delle zone di competenza territoriale dei consigli e degli uffici di leva, in relazione alle esigenze del servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Considerata la necessità di istituire il consiglio e l'ufficio di leva di Verona e di modificare le competenze territoriali provinciali relative ai consigli di leva di Padova, Udine e Trento, al fine di una perequazione dei rispettivi bacini di utenza;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 23 agosto 1988;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 16 novembre 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono istituiti il consiglio e l'ufficio di leva di Verona, con competenza territoriale sulla provincia di Verona.

2. Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva sono rideterminati nella tabella allegata che sostituisce quella in allegato alla legge 31 gennaio 1992, n. 64.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 gennaio 1995

Il Ministro: PREVITI

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1995
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 292

TABELLA

SEDE E COMPETENZA DEI CONSIGLI DI LEVA
(per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica)

Numero d'ordine	Sedi	Competenza territoriale relativa alle sottostanti province amministrative
1	Torino	Torino, Aosta, Cuneo, Novara e Vercelli
2	Genova	Genova, Alessandria, Asti, Savona, Imperia e La Spezia
3	Milano	Milano e Pavia
4	Como	Como, Sondrio e Varese
5	Brescia	Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova
6	Trento	Trento e Bolzano
7	Padova	Padova, Venezia (area occidentale), Vicenza, Rovigo, Treviso e Belluno
8	Verona	Verona
9	Udine	Udine, Trieste, Gorizia, Pordenone e Venezia (area orientale)
10	Bologna	Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Ferrara, Ravenna e Forlì
11	Firenze	Firenze, Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Pisa, Livorno, Siena, Arezzo e Grosseto
12	Perugia	Perugia, Terni e Viterbo
13	Ancona	Ancona, Pesaro Urbino, Macerata e Ascoli Piceno
14	Roma (*A* e *B*) (*)	Roma, Rieti, Latina e Frosinone
15	Chieti	Chieti, L'Aquila, Teramo e Pescara
16	Napoli	Napoli
17	Salerno	Salerno e Avellino
18	Potenza	Potenza e Matera
19	Caserta	Caserta e Benevento
20	Campobasso	Campobasso e Isernia
21	Bari (*A* e *B*) (**)	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto
22	Catanzaro	Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza
23	Palermo	Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta
24	Catania	Catania, Messina, Enna, Ragusa e Siracusa
25	Cagliari	Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano

(*) Nella sede della città di Roma viene istituito il consiglio di leva di Roma *A* con competenza territoriale relativa alla provincia di Roma e il consiglio di leva di Roma *B* con competenza territoriale relativa alle province di Rieti, Latina e Frosinone.

(**) Sono istituite due sedi del consiglio di leva di Bari; il consiglio di leva di Bari *A*, con sede in Bari e con competenze territoriali inerenti alle province di Bari e Foggia; il consiglio di leva di Bari *B*, con sede in Lecce, con competenze territoriali inerenti alle province di Lecce, Brindisi e Taranto.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 5 della legge n. 64/1992 (Norme sugli organi del servizio della leva militare) sostituisce l'art. 41 della legge 31 maggio 1975, n. 131 (per il titolo v. appresso) con il seguente:

«Art. 41. — 1. Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva e degli uffici di leva possono essere variati con decreto del Ministro della difesa, in relazione alle esigenze di servizio».

— Il D.P.R. n. 237/1964 reca: «Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica».

— La legge n. 191/1975 reca nuove norme per il servizio di leva.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— La legge n. 64/1992 reca norme sugli organi del servizio della leva militare.

95G0119

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 marzo 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di terapista della riabilitazione.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Gradue en Kinésithérapie» conseguito in Belgio dal sig. Palu Patrick, B., P., G.;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 27 gennaio 1995;

Decreta:

Il titolo di studio diploma di «Gradué en Kinésithérapie» conseguito in Belgio in data 24 giugno 1986 dal sig. Palu Patrick, B., P., G., nato a Ougrée (Belgio) il 27 settembre 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A1809

DECRETO 13 marzo 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ottico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Brevet de Technicien Superieur in Tecniche Optometriche» conseguito in Francia dalla sig.a Fauvre Agnès Rachel;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «ottico», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 14 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 20 febbraio 1995;

Decreta:

Il titolo di studio «Brevet de Technicien Superieur in Tecniche Optometriche» conseguito in Francia in data 8 luglio 1993 dalla sig.a Fauvre Agnès Rachel, nata a Strasburgo (Francia) il 20 novembre 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di «ottico» ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A1808

DECRETO 13 marzo 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatrice.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Masseurin und Medizinische Bademeisterin» conseguito in Germania dalla sig.a Schoenmehl Astrid Elisabeth;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «massaggiatrice», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 14 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 22 dicembre 1994;

Decreta:

Il titolo di studio diploma di «Masseurin und Medizinische Bademeisterin» conseguito in Germania in data 18 dicembre 1981 dalla sig.a Schoenmehl Astrid Elisabeth, nata a Westhofen (Germania) il 14 luglio 1953, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «massaggiatrice» ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A1810

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 marzo 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Imola.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola;

Viste le delibere del 29 settembre 1994 e 10 novembre 1994 del consiglio di amministrazione della predetta Fondazione con le quali sono state approvate, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, le modifiche degli articoli 1, 3 (ex 2), 5 (ex 3), 8 (ex 5), 9 (ex 6), 10 (ex 7), 11 (ex 8), 12 (ex 9), 13 (ex 10), 14 (ex 11), 15 (ex 12), 16 (ex 13), 17 (ex 14), 18 (ex 15), 19 (ex 16), 21 (ex 18), 22 (ex 19), 23 (ex 20), 24 (ex 21), 25 (ex 22), nonché l'inserimento degli articoli 2, 4, 7, 26 e 27 nello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 1, 3 (ex 2), 5 (ex 3), 8 (ex 5), 9 (ex 6), 10 (ex 7), 11 (ex 8), 12 (ex 9), 13 (ex 10), 14 (ex 11), 15 (ex 12), 16 (ex 13), 17 (ex 14), 18 (ex 15), 19 (ex 16), 21 (ex 18), 22 (ex 19), 23 (ex 20), 24 (ex 21), 25 (ex 22), nonché l'inserimento degli articoli 2, 4, 7, 26 e 27 nello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1995

Il Ministro: DINI

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E FINALITA'

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. La "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA" - di seguito denominata anche Fondazione - ha il fondo di dotazione a composizione associativa.
2. La Fondazione è la continuazione della Cassa di Risparmio di Imola, fondata nel 1855 da una Società Anonima di privati azionisti la cui istituzione fu approvata con rescritto pontificio del 31 gennaio di quell'anno, dalla quale è stata scorporata l'attività creditizia con atto n. 64692 del notaio Tassinari dr. Innocenzo, in attuazione del progetto di ristrutturazione approvato con Decreto del Ministro del Tesoro n. 436301 del 23 dicembre 1991.
3. La Fondazione ha la sua sede in Imola.
4. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Autonomia e vigilanza

1. La Fondazione, che ha piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, è regolata dal presente Statuto nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni contenute nella Legge 30 luglio 1990 n. 218 e nel Decreto Legislativo 20 novembre 1990 n. 356.
2. La Fondazione ha autonomia statutaria e finanziaria ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del Tesoro.

Art. 3 - Scopi (ex art. 2)

1. Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di Risparmio di Imola, la Fondazione persegue fini di interesse pubblico e di utilità sociale con prevalente riguardo al settore della cultura.
2. Opera con propri programmi e progetti di intervento da realizzare in proprio o in collaborazione con terzi.
3. I rapporti esterni, in prevalenza, devono essere regolati da convenzioni di programma.

Art. 4 - Partecipazione al capitale della conferitaria

1. La Fondazione, fintanto che ne sia titolare, amministra la partecipazione nella Società per azioni conferitaria scorporata ai sensi del precedente art. 1.

2. L'acquisto e la cessione di azioni della Società conferitaria deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 218/1990, dal Decreto Legislativo n. 356/1990 e dalle direttive del Ministro del Tesoro emanate ai sensi della Legge 30 luglio 1994 n. 474. In particolare, gli atti di acquisto o cessione devono essere deliberati secondo le modalità previste dall' art. 16. La delibera che dispone l'acquisto o la cessione di quote pari o superiori all'1% del capitale della Società conferitaria deve indicare, rispettivamente, il prezzo massimo e il prezzo minimo e i criteri seguiti per la loro determinazione. La delibera deve essere trasmessa ad una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975 n.136, che attesta la congruità del prezzo con una relazione sottoscritta a norma dell'art. 4, comma 2, del suddetto decreto.
3. La cessione al pubblico di azioni della Società conferitaria deve essere effettuata mediante offerta pubblica di vendita, tenuto conto dei criteri e delle procedure stabilite ai sensi della Legge 30 luglio 1994 n. 474.

TITOLO II

PATRIMONIO E ATTIVITA'

Art. 5 - Patrimonio (ex art. 3)

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito, inizialmente, dalla partecipazione nella Società per azioni conferitaria ed eventualmente dalla partecipazione nella Holding creditizia ottenuta quale concambio della quota della SpA bancaria conferita nella Holding stessa.
2. E' costituito anche dagli eventuali cespiti e attività non conferite.
3. Il patrimonio si incrementa per effetto di:
- accantonamenti a fondi di riserva comunque destinati e denominati;
- avanzi di gestione non trasferiti ad esercizi successivi;
- investimenti in conto capitale;
- quote di adesione dei Soci;
- liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio.

Art. 6 - Finanziamento delle attività (ex art. 4)

1. La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con :
- i proventi e le rendite della gestione del proprio patrimonio, dopo aver accantonato una quota pari almeno al 50% dei proventi lordi ad una riserva finalizzata alle sottoscrizioni di aumenti di capitale della Società bancaria conferitaria e dopo aver detratto le spese di funzionamento;

- gli eventuali avanzi di gestione e le liberalità non destinati ad incremento del patrimonio.
- i proventi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di legge.

2. Ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle relative norme attuative, una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi della Fondazione, al netto delle spese di gestione e dell'accantonamento a riserva sopra precisato, deve essere destinato alla costituzione di un fondo speciale regionale finalizzato alla istituzione, per il tramite degli enti locali, di centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste gestiti.

Art. 7 - Attività strumentale

1. La Fondazione può compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare consentita dalle leggi vigenti e dal presente Statuto.
2. La Fondazione non può esercitare direttamente l'impresa bancaria, nè possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla Società per azioni conferitaria. E' consentito l'acquisto e la cessione di partecipazioni in imprese diverse da quelle bancarie e finanziarie, purchè strumentali al conseguimento delle proprie finalità.
3. L'ammontare complessivo dei debiti e delle garanzie ricevute o prestate dalla Fondazione non può superare il venti per cento del patrimonio. I debiti con le società in cui si detengono partecipazioni e le garanzie prestate dalle società stesse non possono superare il limite del dieci per cento del valore del patrimonio della Fondazione secondo l'ultimo bilancio approvato.
4 Per le funzioni esecutive necessarie alla propria struttura organizzativa ed operativa la Fondazione può valersi, fino a quando detiene il controllo della Società bancaria scorporata, di personale distaccato da quest'ultima o da società dalla stessa controllate.

TITOLO III

ORGANI

Art. 8 (ex art. 5)

1. Sono organi della Fondazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- il Segretario Generale.

TITOLO IV

SOCI

Art. 9 - Requisiti, nomina e decadenza dei Soci (ex art. 6)

1. I Soci costituiscono la continuità storica e giuridica della Fondazione con l'originaria Cassa di Risparmio di Imola nel cui territorio di prevalente attività devono preferibilmente avere la residenza, il domicilio o la sede legale, qualora si tratti di enti pubblici o di persone giuridiche.
2. Il numero massimo dei soci è cento; di essi trenta devono essere soggetti designati dagli enti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del successivo art. 10.
3. Per essere ammessi in qualità di soci, le persone fisiche devono avere piena capacità civile, indiscussa probità, possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per i partecipanti al capitale degli enti creditizi e devono dare, o devono aver dato, personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello della professione o della cultura, da verificare e valutare da parte del Consiglio di Amministrazione.
4. Ciascuno di essi, accettando la nomina, deve sottoscrivere una quota del fondo dei soci versandone il relativo importo di L.100.000. Le quote del fondo dei soci sono personali, indivisibili, intrasmettibili ed infruttifere; nei casi di cessazione o perdita della qualità di socio l'importo delle quote resta acquisito al patrimonio della Fondazione.
5. I Soci non hanno diritti nè sul patrimonio nè sulle rendite della Fondazione.
6. I Soci perdono tale qualità decorsi dieci anni dalla data della nomina, nel caso siano componenti il Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Revisori, cessano con il compimento del rispettivo mandato, qualora successivo. I Soci sono rieleggibili.
7. Decadono da soci, con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione, coloro che riportino una condanna che menomi la onorabilità, come sopra precisato, nonchè quelli nei confronti dei quali siano venute meno le caratteristiche richieste per l'ammissione, si siano determinate situazioni incompatibili con le finalità o il prestigio della Fondazione, coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienze alle loro obbligazioni verso la Cassa di Risparmio di Imola S.p.A., fino a quando la Fondazione possiede una partecipazione di controllo nel capitale della Società bancaria, che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite.
8. Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare all'Assemblea in tre adunanze consecutive.
9. La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente, d'ufficio, dal Consiglio di Amministrazione.

10. La qualità di socio si perde anche per dimissioni, con effetto dalla data di ricevimento della comunicazione relativa.
11. I Soci decaduti o dimissionari non possono essere rieletti nei successivi dieci anni.
12. Non possono diventare Soci i dipendenti della Fondazione e della Cassa di Risparmio di Imola S.p.A. e, se soci, decadono diventando dipendenti, fino a quando la Fondazione possiede la maggioranza assoluta di quest'ultima.

Art. 10 - Nomina e designazione dei Soci (ex art. 7)

1. La qualità di socio si acquista:

a) con la nomina da parte dell'Assemblea dei Soci, nel rispetto della quota di 70 Soci, ad essa riservata. Annualmente il Consiglio di Amministrazione, accertato il numero dei Soci da nominare, può proporre un numero di nominativi non superiore a quello dei posti vacanti. Nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 15 febbraio di ogni anno, almeno un terzo dei Soci in carica, con proposta sottoscritta e comunicata al Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata, può proporre un numero massimo di due nominativi. Per essere ammessi in qualità di socio occorre il voto favorevole della metà più uno dei votanti. Saranno nominati soci coloro che, nel rispetto del numero dei posti vacanti, riporteranno il maggior numero di voti. Qualora più nominativi riportino un egual numero di voti e si superi con essi il numero dei posti vacanti, si procederà a votazione di ballottaggio;

b) con la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto, di persone fisiche designate da ciascuna delle seguenti amministrazioni locali e così suddivise:
   - uno dalla Regione Emilia Romagna
   - uno dalla Provincia di Bologna
   - uno dalla Provincia di Forlì-Cesena
   - uno dal Comune di Imola
   - uno dal Comune di San Lazzaro di Savena
   - uno dal Comune di Casalecchio di Reno
   - uno dal Comune di Castel San Pietro Terme
   - uno dal Comune di Dozza
   - uno dalla Comunità Montana dell'Appennino Imolese
   - uno dall'Azienda U.S.L. di Imola;

c) con la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto, di persone fisiche designate da ciascuno dei seguenti enti ed istituzioni così suddivise:
   - uno dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
   - uno dalla Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna
   - uno dalla A.P.I. - Associazione piccole e medie industrie della Provincia di Bologna - Delegazione imolese
   - uno dalla Confartigianato - Associazione Artigiana Bolognese - U.A.A.I. - Unione Artigiani Autonomi Imolesi

- uno dalla CNA - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola impresa - CNA Servizi Imola soc. coop. a r.l.
- uno dalla Confcommercio - Associazione dei Commercianti della Zona di Imola
- uno dalla Confersercenti - C.I.S.O.C.C. soc. coop. a r.l. Centro imolese servizi e organizzazione commerciale
- uno dalla Confagricoltura - Unione degli Agricoltori della Provincia di Bologna
- uno dalla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti di Imola
- uno dalla Confcoltivatori - Confederazione Italiana Coltivatori - Imola
- uno dalla Lega Imola - Lega delle Cooperative del Comprensorio di Imola
- uno dalla Confcooperative - Unione Comprensoriale di Imola
- uno dalla Università degli Studi di Bologna
- uno dal Distretto Scolastico n. 33 di Imola
- uno dalla Diocesi di Imola
- tre dall' "Associazione Liberi Professionisti Giovanni Codronchi Argeli" - Imola
- uno dal Centro Studi "Luigi Einaudi" - Imola
- uno dall'Associazione "Giuseppe Scarabelli" - Imola.

2. Il Consiglio di Amministrazione ogni anno accerta il numero dei soci da nominare per ognuna delle categorie di cui alle lettere a), b) e c) del 1° comma del presente articolo e invita gli enti e le amministrazioni di cui alle lettere b) e c) a designare, nel numero necessario, le persone da nominare.
3. Le designazioni, corredate dalla indicazione dei requisiti posseduti e dalla documentazione richiesta, devono pervenire al Consiglio di Amministrazione.
4. I posti per i quali sia stato rivolto l'invito di designazione, rimasti scoperti per qualsiasi motivo, restano riservati ai soggetti destinatari di detto invito e la mancata copertura non impedisce il funzionamento degli organi della Fondazione.
5. Il Comune di Imola, le Aziende Municipalizzate di Imola, la Cooperativa Ceramica e la Cooperativa Sacmi di Imola non entrano nel computo delle precedenti lettere b) e c) in quanto già soci della Fondazione.

TITOLO V

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 - Poteri dell'Assemblea (ex art. 8)

1. L'Assemblea dei Soci delibera:
   - sulle norme che regolano il proprio funzionamento;
   - sulla nomina dei soci di sua competenza;
   - sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, di norma, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo;
   - sulla nomina dei componenti il Collegio dei Revisori, di norma, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo;

- sulle eventuali proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione o da almeno un terzo dei Soci in carica;
- sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali.

2. L'Assemblea, inoltre, esprime il parere sulle modifiche statutarie e sulla proposta di destinazione dell'avanzo di esercizio.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea (ex art. 9)

1. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno due volte l'anno in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati, ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, in prima ed in seconda convocazione, deve essere inviato, mediante lettera raccomandata, al domicilio dei Soci, dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei Revisori, dieci giorni prima della data fissata. La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima, purchè almeno un'ora dopo.
2. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato un numero di soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
3. Ogni Socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun Socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 13 - Presidenza, deliberazioni e votazioni (ex art. 10)

1. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente. In caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, ovvero da chi sostituisce il Presidente ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.
3. Per le votazioni si procede in forma palese. Le votazioni relative ad elezioni o a designazioni a cariche, nonchè quelle comunque riguardanti componenti il Consiglio di Amministrazione e in ogni caso quelle riguardanti persone, si effettuano sempre per scheda segreta.
4. Per la nomina dei Soci, dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei Revisori, in caso di parità di voti tra candidati che abbiano conseguito la maggioranza stabilita dallo Statuto, si procede a votazione di ballottaggio a maggioranza semplice dei votanti.
5. Alle riunioni dell'Assemblea interviene il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto, con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente dell'Assemblea.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14 - Composizione, requisiti e decadenza (ex art. 11)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri.
2. I componenti il Consiglio devono essere scelti tra i Soci, persone fisiche, devono avere piena capacità civile, indiscussa probità, possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per gli esponenti degli enti creditizi e devono dare, o devono aver dato, personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello della professione o della cultura, da verificare e valutare da parte del Consiglio di Amministrazione.
3. I componenti il Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea dei Soci, nel proprio ambito, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti; essi durano in carica quattro anni, il loro mandato scade in concomitanza all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo e possono essere confermati una sola volta consecutivamente.
4. Il Consiglio di Amministrazione nomina, nel proprio ambito, il Presidente e uno o due Vice Presidenti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. Essi permangono nella carica sino alla scadenza del loro mandato consiliare e possono essere confermati una sola volta consecutivamente.
5. Agli Amministratori, nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per dimissioni o altre cause, si applicano per analogia le norme previste dall'art. 2386 del Codice Civile. I mandati in sostituzione, se inferiori ad un anno, non vengono computati ai fini della rieleggibilità.
6. Non possono ricoprire la carica di Amministratore coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente Statuto, i dipendenti in servizio della Fondazione, della Società conferitaria o di società da quest'ultima controllate, nonchè il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti fino al secondo grado incluso, e coloro che perdono la qualità di socio. La decadenza opera di diritto con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione.
7. Decade altresì l'Amministratore che, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio; in tal caso l'Amministratore non può essere nominato nel quadriennio successivo alla data della dichiarazione di decadenza.
8. Ai componenti il Consiglio si applicano le norme di cui all'art. 2392 del Codice Civile.
9. E' in facoltà del Consiglio istituire, nel proprio ambito, specifiche Commissioni cui affidare l'esame o l'istruttoria di affari concernenti l'attività e i programmi della Fondazione. Tali Commissioni dovranno riferire sul loro operato in ogni seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Convocazione del Consiglio (ex art. 12)

1. Il Consiglio di Amministrazione viene di regola convocato, presso la sede della Fondazione o altrove, dal Presidente o da chi ne fa le veci, almeno una volta ogni due mesi e ogni qual volta ne venga ravvisata la necessità o ne facciano richiesta scritta, con indicazione dell'oggetto su cui deliberare, almeno tre Consiglieri o il Collegio dei Revisori.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata ai componenti il Consiglio ed il Collegio dei Revisori, almeno cinque giorni prima della data stabilita; in caso di urgenza, la convocazione può avvenire mediante comunicazione telegrafica o in altra forma.

Art. 16 - Presidenza, deliberazioni e votazioni (ex art. 13)

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, ovvero da chi sostituisce il Presidente ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.
2. Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica e di un Revisore.
3. Per la validità delle deliberazioni, salvo diversa previsione del presente Statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti, esclusi quindi dal computo gli astenuti; nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.
4. Per le votazioni si procede a dichiarazione palese. Le votazioni relative ad elezioni o a designazioni a cariche, quelle riguardanti componenti il Consiglio di Amministrazione e quelle comunque riguardanti le persone si effettuano sempre per scheda segreta.
5. Per le deliberazioni relative alle modifiche statutarie, all'acquisto od alla cessione di partecipazioni ed allo scioglimento della Fondazione è necessario il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica.
6. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza od impedimento, chi lo sostituisce a termini di Statuto, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. . Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta le funzioni del Segretario Generale verranno svolte da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.
8. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati, con funzioni consultive, il Presidente e il Direttore Generale della Società bancaria conferitaria di cui all'art. 1.

Art. 17 - Attività del Consiglio (ex art. 14)

1. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e dello Statuto, provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria, vigila sulle attività

della Fondazione per il perseguimento degli scopi istituzionali e la tutela del patrimonio. Il Consiglio di Amministrazione provvede, inoltre, alla destinazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione.
2. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni al Presidente e al Segretario Generale determinando i limiti della delega.
3. Delle decisioni assunte dai Titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio secondo le modalità da questo fissate.
4. Sono di esclusiva competenza del Consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti modifiche statutarie da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia, sentito il parere dell'Assemblea.

TITOLO VII

PRESIDENTE

Art. 18 (ex art. 15)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni di detti organi e sul conseguimento delle finalità istituzionali.
3. In situazioni di urgenza improrogabile e nella impossibilità di convocare il Consiglio di Amministrazione, sentito il Segretario Generale, il Presidente può adottare i provvedimenti necessari dei quali deve riferire al Consiglio nella prima riunione.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente. Qualora vengano nominati due Vice Presidenti, in caso di assenza del Presidente ne adempie le funzioni il Vice Presidente vicario, tale intendendosi colui che sia stato all'uopo nominato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente vicario, le funzioni vengono svolte dall'altro Vice Presidente.
5. Ove ne ravvisi la necessità e per singoli atti, il Presidente può delegare la rappresentanza della Fondazione ai Vice Presidenti, a componenti il Consiglio di Amministrazione, al Segretario Generale e a personale dipendente o distaccato presso la Fondazione. Il Presidente può altresì conferire deleghe in via continuativa ed anche per categorie di atti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
6. Per singoli atti o categorie di atti potranno essere conferite procure speciali anche a persone estranee alla Fondazione.
7. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova della sua assenza o impedimento.

TITOLO VIII

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 19 (ex art. 16)

1. Presso la Fondazione è costituito un Collegio di Revisori composto da tre membri, con le attribuzioni stabilite dalla Legge n. 218/1990, dal D.Lgs. n. 356/1990, dal presente Statuto e, in quanto applicabili, dagli artt. 2403, 2404, 2405 e 2407 del Codice Civile.
2. I componenti il Collegio devono possedere i requisiti di onorabilità, previsti dalla legge per gli esponenti degli enti creditizi, da verificare e valutare da parte del Consiglio di Amministrazione.
3. Essi sono nominati dall'Assemblea dei Soci e almeno uno, che assume la carica di Presidente del Collegio, deve risultare iscritto nel ruolo dei Revisori contabili. Se del Collegio fanno parte più membri iscritti nel ruolo dei Revisori assume la presidenza il più anziano di carica e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età. Possono essere nominate Revisori anche persone estranee alla compagine sociale, a condizione che risultino iscritte al ruolo dei Revisori contabili.
4. I Revisori durano in carica quattro anni e sono confermabili; il loro mandato scade in concomitanza all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
5. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive del Collegio, del Consiglio di Amministrazione o a tre Assemblee, decade dalla carica e non può essere nominato nel quadriennio successivo alla data della dichiarazione di decadenza.
6. Il Collegio dei Revisori, all'atto dell'insediamento, potrà delegare ciascuno dei suoi componenti ad operare anche disgiuntamente.

TITOLO IX

CUMULO DELLE CARICHE

Art. 20 (ex art. 17)

1. I Componenti il Consiglio di Amministrazione e i Revisori non possono cumulare presso società, nelle quali la Fondazione possegga una quota di partecipazione azionaria diretta o indiretta superiore al 50%, più di cinque incarichi e fra questi non più di tre incarichi di Presidente, compresi gli incarichi presso la Fondazione.
2. In fase di prima applicazione del presente Statuto, e comunque non oltre la scadenza dei mandati in corso, il Consiglio di Amministrazione potrà consentire deroghe alle disposizioni di cui sopra.

TITOLO X
COMPENSI

Art. 21 (ex art. 18)

1. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori competono un compenso annuo fisso, in rapporto alle funzioni svolte, ed un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dei rispettivi Organi collegiali, nella misura determinata dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intero mandato, oltre al rimborso delle spese sostenute.
2. Ai componenti le Commissioni, previste dall'art. 14 del presente Statuto, per le specifiche funzioni svolte, il gettone di presenza viene corrisposto solo se deliberato dal Consiglio di Amministrazione, le riunioni si svolgano con la partecipazione del Segretario Generale e si rediga regolare verbale nell'apposito registro.
3. Il compenso spettante ai Revisori viene fissato tenendo conto delle tariffe professionali vigenti.
4. Nel caso di cumulo di incarichi consentito e regolato dall'art. 20, qualora i compensi globali percepiti dal singolo interessato, in relazione a tali incarichi, superassero il doppio del compenso maggiore fra quelli previsti per gli incarichi nell'ambito delle Società controllate direttamente o indirettamente, l'eccedenza relativa dovrà essere versata alla cassa della Fondazione.

TITOLO XI
SEGRETARIO GENERALE

Art. 22 (ex art. 19)

1. Al Segretario Generale compete il coordinamento funzionale ed organizzativo delle attività istituzionali della Fondazione. In particolare:
a) è capo del personale e sopraintende agli uffici della Fondazione, di cui si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni;
b) interviene, con funzioni consultive e propositive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni consiliari e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni;
c) interviene alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione con il compito di redigerne i verbali;

d) provvede ad istruire gli atti per i bilanci consuntivo e preventivo, e, di regola, per le deliberazioni del Consiglio, disponendo per la loro esecuzione, nonchè per l'esecuzione di quelle adottate dal Presidente in via d'urgenza;

e) in via ordinaria firma la corrispondenza, gli atti e i documenti in genere che riguardano la Fondazione e compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal Consiglio;

f) attesta la conformità agli originali delle copie e degli estratti dei verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale ne adempie le funzioni il Vice Segretario Generale, se designato dal Consiglio di Amministrazione, eventualmente anche nel proprio ambito.

3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

4. Le funzioni di Segretario Generale ed i compiti del restante personale possono essere affidati a dipendenti distaccati da società partecipate dalla Fondazione fino a quando questa detenga il controllo della SpA conferitaria.

5. Qualora le funzioni di Segretario Generale vengano affidate a persona non dipendente della Società conferitaria, è prevista la corresponsione di un compenso nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute.

TITOLO XII

BILANCI

Art. 23 (ex art. 20)

1. L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone la propria relazione e il bilancio consuntivo quindi, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Sottopone inoltre al parere dell'Assemblea la proposta di destinazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo e lo sottopone alla approvazione dell'Assemblea.

4. I bilanci e le eventuali variazioni al bilancio preventivo devono essere inviati al Ministero del Tesoro, entro dieci giorni dalla data di approvazione, e si intendono approvati decorsi sessanta giorni dalla loro ricezione.

TITOLO XIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 24 (ex art. 21)

1. La Fondazione, oltre ad essere liquidata nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, con decisione unanime del Consiglio di Amministrazione, sentita l'Assemblea dei Soci e con l'approvazione del Ministero del Tesoro, può trasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti pubblici originati dagli enti di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.
2. In tutte le ipotesi di scioglimento la liquidazione verrà effettuata da uno o più liquidatori nominati dal Consiglio di Amministrazione, secondo le norme del Libro I, Titolo II, Capo II del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.
3. Resta ferma l'applicabilità del terzo comma dell'art. 15 del Decreto Legislativo n. 356 del 20 novembre 1990.
4. In caso di definitiva liquidazione della Fondazione, il patrimonio netto residuante dopo soddisfatte tutte le obbligazioni deve essere destinato:
   - quanto a 1/4 al Comune di Imola per finalità culturali;
   - quanto a 1/4 all'Università degli Studi di Bologna per finalità di ricerca;
   - quanto a 1/4 all'Ospedale Civile di Imola per finalità sanitarie;
   - quanto a 1/4 alla Diocesi di Imola per finalità assistenziali.

TITOLO XIV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 - Continuità della base sociale (ex art. 22)

1. In deroga a quanto disposto dal presente Statuto, i Soci della Cassa di Risparmio di Imola in carica alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 356/1990, conservano la qualità di socio della Fondazione per il periodo di tempo previsto dallo Statuto di detta Cassa di Risparmio in vigore alla medesima data per i propri Soci.
2. Il Presidente, il Vice Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori della conferente Cassa di Risparmio di Imola in carica alla data dell'1/1/1994, permangono ciascuno nella propria carica presso la Fondazione fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla data stessa e comunque fino all'entrata in carica dei successori.

3. In sede di prima attuazione e non appena approvato il presente Statuto, verranno attivate le procedure per giungere alla nomina di tutti i soci indicati alle lettere b) e c) del precedente art. 10, anche in soprannumero rispetto alle previsioni del precedente art. 9, 2° comma.
4. Tale eventuale eccedenza verrà progressivamente riassorbita mediante copertura di un posto ogni due vacanze fino al definitivo ristabilimento del numero massimo di 100 soci.
5. Per assicurare la continuità operativa fra la Cassa di Risparmio di Imola e la Cassa di Risparmio di Imola S.p.A., la prima, in sede di costituzione di quest'ultima, disporrà che siano nominati rispettivamente membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società bancaria predetta, il Presidente e il Vice Presidente, membri del Consiglio di Amministrazione, del Comitato esecutivo e del Collegio Sindacale, della medesima Cassa in carica al momento della costituzione.

Art. 26 - Registro dei revisori contabili

1. Fino a quando non sarà operante il registro dei revisori contabili, il Presidente del Collegio dei Revisori dovrà risultare iscritto al ruolo dei Revisori Ufficiali dei conti.

Art. 27 - Disposizioni relative all'esercizio 1997

1. L'Assemblea dei Soci, convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 1997, provvederà al primo rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, dall'entrata in vigore del presente Statuto.
2. La data di scadenza del mandato dei Consiglieri e dei Revisori attualmente in carica, nonchè di quelli successivamente nominati, viene uniformata e coinciderà con la data di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 1997.

95A1848

DECRETO 23 marzo 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», di durata biennale, con decorrenza 28 febbraio 1995, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22 marzo 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 27.597 miliardi;

Visti i propri decreti in data 22 febbraio e 8 marzo 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», della durata di due anni, con decorrenza 28 febbraio 1995;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994 ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ), di durata biennale, con decorrenza 28 febbraio 1995 e scadenza 28 febbraio 1997, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 22 febbraio 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei certificati stessi.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 febbraio 1995.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 22 febbraio 1995, entro le ore 13 del giorno 27 marzo 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della quarta tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente

decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 27 marzo 1995.

Le offerte pervenute entra tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della terza tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 22 febbraio 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso, e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milione né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 marzo 1995, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 marzo 1995.

Art. 6.

L'onere per il rimborso del capitale dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1997, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1995

Il Ministro: DINI

95A1847

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 28 gennaio 1995.

Delega di attribuzioni del Ministro del bilancio e della programmazione economica per taluni atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato ing. Alberto Carzaniga e dott. Giorgio Ratti.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, sulle attribuzioni e sull'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 497;

Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1994, n. 276;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Visto il decreto-legge 30 novembre 1994, n. 658;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995 di nomina del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 1995;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 1995 con il quale l'ing. Alberto Carzaniga ed il dott. Giorgio Ratti sono stati nominati Sottosegretari di Stato al bilancio e programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 1995 con il quale il Sottosegretario di Stato ing. Alberto Carzaniga è stato incaricato di svolgere le funzioni di segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE;

Considerata l'esigenza di delegare agli onorevoli Sottosegretari di Stato la firma degli atti e le funzioni di cui ai successivi articoli;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato, ing. Alberto Carzaniga, è delegato a firmare gli atti da emanare in conformità delle deliberazioni assunte dal Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE.

All'ing. Carzaniga è delegata la presidenza del consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, fatti salvi i casi nei quali il Ministro stesso ritenga di doverlo presiedere personalmente.

L'ing. Carzaniga è altresì delegato a coordinare le iniziative afferenti alla fase attuativa del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ed in particolare quelle previste dall'art. 16 in materia di struttura interna dei servizi dirigenziali generali del Ministero e dall'art. 17 in materia di rideterminazione delle piante organiche del Ministero medesimo.

Il Sottosegretario di Stato dott. Giorgio Ratti, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, è delegato a seguire i problemi della politica comunitaria con particolare riferimento ai compiti del Ministero concernenti le risorse comunitarie destinate all'Italia.

Il Sottosegretario di Stato, dott. Ratti, è delegato ad assicurare la coordinata attivazione delle politiche regionali nelle loro molteplici forme: accordi di programma, interventi strutturali cofinanziati dall'U.E., interventi nazionali per lo sviluppo delle aree depresse, comprese le attività trasferite dai soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno alle amministrazioni diverse dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il Sottosegretario di Stato, dott. Ratti, coadiuva il Ministro nell'assicurare coordinata attuazione dell'intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, garantendo il raccordo di tale azione con la politica regionale e strutturale, nonché con la politica di coesione economica e sociale della Commissione europea.

Il Sottosegretario di Stato, dott. Ratti, è altresì incaricato di coadiuvare il Ministro nelle funzioni inerenti l'incarico affidatogli dal Presidente del Consiglio in ordine al coordinamento delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare in quelle relative all'attuazione coerente e tempestiva delle politiche di carattere generale e settoriale, anche con riferimento alle attività delle amministrazioni pubbliche interessate, nonché a quelle preparatorie delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea relative al mercato interno.

I Sottosegretari sono inoltre delegati, in base alle determinazioni del Ministro, ad intervenire alle discussioni parlamentari ed allo svolgimento delle interrogazioni a risposta orale, nonché a rispondere alle interrogazioni a risposta scritta. Sono infine delegati, in base alle determinazioni del Ministro, a seguire in seno alle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, anche alternativamente o congiuntamente, i lavori su materie di interesse del Ministero, riferendone al Ministro medesimo.

Art. 2.

Non sono compresi nelle deleghe di cui al precedente articolo, oltre agli atti riservati alla firma del Ministro per legge o regolamento e quelli che il Ministro ritenga di riservare al proprio esame, quelli appresso indicati:

1) gli atti che rivestono una particolare importanza sotto l'aspetto politico, amministrativo ed economico; gli atti concernenti l'attività legislativa, gli atti e i provvedimenti che importino direttive di ordine generale; gli atti concernenti le modificazioni dell'ordinamento o delle attribuzioni degli uffici del Ministero, nonché tutti gli atti che debbono essere sottoposti, per la decisione, al Consiglio dei Ministri ed ai Comitati interministeriali;

2) i compiti non rimessi alla competenza dei dirigenti ai sensi degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

3) i conferimenti di incarichi individuali ad esperti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, nonché i provvedimenti di approvazione delle convenzioni di studio ed il conferimento degli incarichi speciali, compresi quelli di cui all'art. 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, rientranti in categorie di atti riservati al Ministro per disposizioni di legge o per sua determinazione;

4) i provvedimenti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo di enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero;

5) gli atti relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, commissioni e comitati;

6) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro;

7) gli atti relativi alle nomine e promozioni del personale ed alle decisioni sui giudizi disciplinari riservate al Ministro in base alle disposizioni vigenti, nonché i provvedimenti di sospensione cautelare riguardanti il personale.

Restano salvi gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; al riguardo i direttori del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo, riferiscono bimestralmente al Ministro, in maniera sintetica sui problemi essenziali emersi, avanzando proposte per il superamento degli stessi e per il più efficace svolgimento delle relative funzioni, aggiornando altresì, con la stessa periodicità, i relativi programmi di lavoro.

In caso di assenza o impedimento il Ministro si riserva di delegare ai Sottosegretari di Stato, di volta in volta, determinati atti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 gennaio 1995

Il Ministro: MASERA

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 32

95A1854

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 marzo 1995.

Rimozione di sei amministratori dalle cariche rivestite nel comune di Baselice.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che i signori Nicola Del Vecchio, Egidio Colucci, Eugenio Pettorossi, Giovanni Antonio Cormano, Nicola Silvestri e Antonio Del Vecchio sono stati eletti consiglieri del comune di Baselice (Benevento) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, e, successivamente, i primi quattro sono stati nominati rispettivamente sindaco ed assessori del predetto ente;

Considerato che i citati amministratori sono stati rinviati a giudizio, con provvedimenti del G.I.P. presso il tribunale di Napoli del 20 aprile 1994 e del 20 dicembre 1994, per i reati di cui agli articoli 40, 110, 324, 323 e 479 del codice penale e per i reati di di cui agli articoli 40, 81, 324, 323 e 479 del codice penale;

Constatato che dette posizioni processuali penali si pongono in particolare contrasto cor l'esercizio delle funzioni pubbliche cui i medesimi amministratori sono preposti e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche elettive ricoperte;

Considerato che la permanenza dei predetti nelle citate cariche espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione degli interessati dalle cariche elettive da ciascuno ricoperte nell'amministrazione comunale di Baselice (Benevento);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

I signori Nicola Del Vecchio, Egidio Colucci, Eugenio Pettorossi, Giovanni Antonio Cormano, Nicola Silvestri e Antonio Del Vecchio sono rimossi dalle cariche di consigliere del comune di Baselice (Benevento) ed i primi quattro, altresì, dalle cariche, rispettivamente, di sindaco ed assessori del predetto ente.

Roma, 13 marzo 1995

Il Ministro: BRANCACCIO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

I signori Nicola Del Vecchio, Egidio Colucci, Eugenio Pettorossi, Giovanni Antonio Cormano, Nicola Silvestri e Antonio Del Vecchio sono stati eletti consiglieri del comune di Baselice (Benevento) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990 e, successivamente, i primi quattro sono stati nominati rispettivamente sindaco e assessori.

I predetti amministratori sono stati rinviati a giudizio in due distinti procedimenti penali per fattispecie delittuose, risalenti ad epoca antecedente le ultime consultazioni elettorali, connesse all'appalto di lavori pubblici.

In particolare, con ordinanza del 20 aprile 1994, il G.I.P. presso il tribunale di Napoli ha disposto il rinvio a giudizio, tra gli altri, dei signori Egidio Colucci e Antonio Del Vecchio, perché, in concorso tra loro, quali componenti del consiglio comunale di Baselice con delibera del 19 luglio 1984, dopo aver provveduto alla rescissione del precedente contratto di appalto dei lavori di costruzione di una strada comunale stipulato con altra ditta, affidavano l'esecuzione degli stessi lavori e dei lotti successivi all'impresa del sig. Francesco Chiusolo sul falso presupposto della sussistenza nei confronti della medesima delle condizioni di cui all'art. 12 della legge 3 gennaio, 1978, n. 1, nonché di tutti gli amministratori in parola, perché in qualità di componenti degli organi esecutivi dell'ente, al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale ad imprese facenti capo a quella del sig. Francesco Chiusolo, cognato dell'allora sindaco sig. Nicola Del Vecchio, abusavano del loro ufficio, affidando, con procedure illegittime, l'esecuzione di numerosi lavori, il cui importo dal giugno 1987 al febbraio 1990 risulta pari ad un terzo del totale dei lavori appaltati dal comune nello stesso periodo.

Con successiva ordinanza del 20 dicembre 1994, il medesimo G.I.P. ha rinviato a giudizio tutti gli amministratori in parola, perché nelle qualità, rispettivamente, di sindaco, rivestita dal sig. Nicola Del Vecchio, e di assessori, per quanto riguarda gli altri componenti il civico consesso, al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale sempre all'impresa del sig. Francesco Chiusolo, con più azioni ed omissioni, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, abusavano ripetutamente del loro ufficio.

Da tali vicende emerge una gestione spregiudicata della cosa pubblica, finalizzata al perseguimento di interessi personali di tipo affaristico e svincolata dal rispetto delle fondamentali regole giuridiche.

Il comportamento dei sopracitati amministratori e la loro attuale posizione processuale appaiono, altresì, in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui i medesimi sono preposti e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche ricoperte.

La loro permanenza, inoltre, nel civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Baselice, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Benevento, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione dei predetti amministratori dalle cariche elettive da ciascuno ricoperte.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistono le condizioni per addivenire alle citate rimozioni, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione dei signori Nicola Del Vecchio, Egidio Colucci, Eugenio Pettorossi, Giovanni Antonio Silvestri e Antonio Del Vecchio dalle cariche di consiglieri del comune di Baselice (Benevento) e, dei primi quattro, altresì, dalle cariche, rispettivamente, di sindaco e di assessori del predetto ente.

Roma, 4 marzo 1995

Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
SORGE

95A1852

DECRETO 13 marzo 1995.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Marano di Napoli.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Antonio Cesaro è stato eletto consigliere del comune di Marano di Napoli (Napoli) nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993;

Visto che il predetto amministratore è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, essendo stati ravvisati, nei suoi confronti, gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli articoli 110, 112 e 323, commi 1 e 2, del codice penale e agli articoli 81, 110, 112, n. 1, 40 e 61, n. 2, del codice penale;

Visto che la predetta misura di prevenzione è stata successivamente revocata dal G.I.P. presso il tribunale di Napoli;

Considerato che la permanenza del sig. Antonio Cesaro nella carica di consigliere ha causato allarme sociale, anche per la rilevanza delle fattispecie penali in cui è coinvolto il predetto amministratore, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Antonio Cesaro dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Antonio Cesaro è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Marano di Napoli (Napoli).

Roma, 13 marzo 1995

Il Ministro: BRANCACCIO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Antonio Cesaro è stato eletto consigliere del comune di Marano di Napoli (Napoli) nelle consultazioni amministrative del 21 novembre 1993.

Il predetto consigliere è stato tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal G.I.P. presso il tribunale di Napoli in data 22 luglio 1994, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi elementi di responsabilità in ordine al reato di abuso d'ufficio aggravato in concorso, a fini patrimoniali, nonché dei reati di cui agli articoli 8, 110, 112, n. 1, 490 e 61, n. 2 del codice penale, per avere, in concorso con altri, allo scopo di assicurarsi l'impunità per il delitto di cui sopra, distrutto ovvero sottratto i verbali della commissione edilizia relativi al 1988, e quelli inerenti ai piani di lottizzazione redatti nell'anno 1989.

Il predetto ordine di custodia cautelare è stato successivamente revocato, in data 12 agosto 1994, dal G.I.P. presso il tribunale di Napoli, con ordinanza avverso la quale il P.M. competente ha presentato appello al tribunale del riesame.

La rilevanza della vicenda processuale che ha coinvolto il signor Antonio Cesaro ha determinato allarme sociale nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico, tenuto conto, altresì, del potenziale inquinamento della vita amministrativa dell'ente, i cui organi sono stati rinnovati nelle citate consultazioni amministrative del 21 novembre 1993, a seguito del provvedimento di scioglimento adottato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221.

La tipologia dei reati ascritti denota, inoltre, l'assenza di quelle qualità di serietà, affidabilità e prestigio che caratterizzano la posizione di amministratore, con il conseguente venir meno del rapporto fiduciario con la popolazione locale ed evidenzia, altresì, una gestione personalistica, svincolata dal rispetto, delle fondamentali norme giuridiche.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono, dunque, in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere.

Il prefetto di Napoli, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Marano di Napoli e, nelle more, con provvedimento n. 1817/SdS/Gab.EE.LL. del 12 gennaio 1995, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica suddetta.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Antonio Cesaro dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Marano di Napoli (Napoli).

Roma, 3 marzo 1995

Il direttore generale dell'Amministrazione civile
SORGE

95A1853

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 marzo 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola S. Angelo a responsabilità limitata», in Rieti, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 5 marzo 1994 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola S. Angelo a responsabilità limitata», con sede in Rieti, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli artt. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Cooperativa agricola S. Angelo a responsabilità limitata», con sede in Rieti, costituita per rogito notaio dott. Pietro Cicconetti in data 10 febbraio 1976, repertorio n. 7583, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Pirri Tiziana, nata a Castel S. Angelo (Rieti) il 24 novembre 1962 e con studio in via Cintia n. 73, Rieti, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta* Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 1995

Il Ministro: TREU

95A1850

DECRETO 9 marzo 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa autocustodi e di servizi aretina - S.C.A.S.A.», in Arezzo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 17 agosto 1994 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa autocustodi e di servizi aretina - S.C.A.S.A.», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Arezzo, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli artt. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Società cooperativa autocustodi e di servizi aretina - S.C.A.S.A.», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Arezzo, costituita per rogito notaio dott. Dario Basagni in data 13 marzo 1973, repertorio n. 26105, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Andrea Padelletti, nato a Montalcino il 4 giugno 1947 e residente a Firenze in via Costa Scarpuccia n. 5/7, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 1995

Il Ministro: TREU

95A1812

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 24 marzo 1995.

Adeguamento delle tariffe obbligatorie per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale e conferma del regime e dei valori previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990 in materia di sconti tariffari relativamente ai contratti particolari.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, concernente le norme di esecuzione relative al titolo III della legge sopra citata;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1982, concernente l'approvazione delle tariffe per i trasporti merci su strada per conto di terzi eseguito sul territorio nazionale;

Visti i decreti ministeriali emanati dal 1983 ad oggi, e da ultimo il decreto 27 luglio 1993, con i quali negli anni sono stati approvati i precedenti adeguamenti tariffari in parola;

Espletate le procedure di cui all'art. 53 della citata legge 6 giugno 1974, n. 298;

Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162, di conversione del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Tenuto conto che il CIP interpellato in data 10 febbraio 1995 non ha fatto conoscere le proprie direttive;

Interpellate le regioni, nonché le rappresentanze confederali nazionali dei settori direttamente interessati;

Tenuto conto che soltanto alcune hanno fatto pervenire le loro osservazioni che benché negative risultano essere generiche e pertanto non incidenti sullo specifico adeguamento tariffario;

Ritenuta comunque la necessità di procedere ad un adeguamento delle tariffe attualmente in vigore, secondo il tasso programmato d'inflazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Le tariffe di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1982 sui trasporti di merci su strada per conto di terzi sono aumentate nella misura del 2,50 per cento rispetto a quelle in vigore.

2. Tale adeguamento è riferito:

ai livelli di cui all'art. 7 e relativa tabella *C* delle indicate disposizioni;

alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al primo di cui al prospetto inscrito nel contesto dell'art. 8 delle disposizioni medesime;

alle tasse di sosta del veicolo di cui all'art. 5 e relativa tabella *A* delle richiamate disposizioni.

Art. 2.

1. L'adeguamento tariffario di cui al precedente art. 1 non è applicabile ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi di cui al quarto comma dell'art. 13 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione in allegato al decreto ministeriale 18 novembre 1982.

2. Tali contratti sono suscettibili di adeguamenti tariffari a seguito di analoghi accordi economici conclusi tra le parti interessate.

Art. 3.

Sono confermati il valore ed il regime degli sconti previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 marzo 1995

Il Ministro: CARAVALE

95A1849

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

DELIBERAZIONE 2 marzo 1995.

Determinazioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1995, n. 35, in materia di opere pubbliche, di interesse regionale e locale, danneggiate.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istitutivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nel seguito indicata come «Conferenza»;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1988, n. 418, che individua e precisa le competenze della Conferenza medesima;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito nella legge 21 gennaio 1995, n. 22, che individua, tra l'altro, interventi per la riparazione di danni conseguenti agli eventi alluvionali del novembre 1994;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, che prescrive che, per la realizzazione di ulteriori interventi ricompresi fra quelli indicati nell'art. 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, concernenti le opere pubbliche di interesse regionale e locale ubicate nei territori delle regioni danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, le regioni e gli enti locali interessati, sulla base delle determinazioni adottate dalla Conferenza, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, entro il complessivo importo di lire 1.400 miliardi, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, con il quale è stato dichiarato fino al 30 giugno 1995 lo stato di emergenza nei comuni delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994;

Preso atto del decreto emanato in data 7 dicembre 1994 dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 2 del citato decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, con il quale, tra l'altro, la somma di L. 702.278.665.485 è stata assegnata per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 646/1994 e ripartita fra le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna e Veneto;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di ripartire fra le regioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994 il complessivo importo di lire 1.400 miliardi entro il quale regioni ed enti locali possono contrarre i mutui di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonché di indicare criteri per l'accesso ai mutui stessi;

Vista la proposta di ripartizione avanzata dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome con nota prot. n. 196/A3 del 14 febbraio 1995;

Delibera:

Art. 1.

1. Il complessivo importo di lire 1.400 miliardi entro il quale regioni ed enti locali possono contrarre i mutui di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è ripartito fra le regioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994) secondo il seguente schema:

regione Piemonte	L.	1.085.000.000.000
regione Liguria	»	170.000.000.000
regione Lombardia	»	48.000.000.000
regione Toscana	»	46.000.000.000
regione Emilia-Romagna	»	28.000.000.000
regione Veneto	»	19.000.000.000
regione Valle d'Aosta	»	4.000.000.000
Totale	L.	1.400.000.000.000

Art. 2.

1. Le regioni provvedono a determinare, nell'ambito degli importi di rispettiva competenza di cui all'art. 1, uno o più piani di interventi, ricompresi fra quelli indicati dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, con la specificazione dell'ente interessato, degli interventi e del conseguente fabbisogno finanziario per la loro realizzazione.

2. I piani di cui al comma 1 sono redatti sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati e possono contemplare anche opere già affidate per motivi di somma urgenza, purché l'affidamento delle opere stesse sia intervenuto successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994.

3. I piani sono trasmessi alla Cassa depositi e prestiti ed all'autorità di bacino competente per territorio.

4. L'atto regionale di approvazione dei piani costituisce contestuale concessione di nulla osta per la presentazione alla Cassa depositi e prestiti, da parte degli enti interessati, delle istanze di accesso ai mutui di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

Art. 3.

1. Sulla base dell'atto regionale di approvazione del piano degli interventi di cui all'art. 2 e del piano medesimo e previa domanda avanzata dal legale rappresentante dell'ente interessato, la Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione, ai singoli enti e per l'intero importo per ciascuno risultante dal piano approvato, dei relativi mutui ventennali.

2. La Cassa depositi e prestiti, sulla base del provvedimento di concessione del mutuo, eroga all'ente mutuatario una anticipazione per un importo fino al 50% del mutuo concesso, con oneri di ammortamento a carico dello Stato. A tal fine, il legale rappresentante dell'ente mutuatario presenta domanda alla Cassa depositi e prestiti per l'immediato ottenimento dell'anticipazione.

3. Ottenuta l'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2, l'ente mutuatario trasmette alla Cassa depositi e prestiti ed alla regione competente per territorio idonea deliberazione di assunzione del mutuo concesso. In mancanza di detto atto, la Cassa depositi e prestiti non dà luogo ad ulteriori erogazioni.

4. La Cassa depositi e prestiti procede ad ulteriori erogazioni sulla base dei titoli giustificativi di spese — certificato di pagamento lavori, fatture, parcelle ecc. — secondo le vigenti normative in materia. I pagamenti avverranno per la parte eccedente la spesa già fronteggiata con l'anticipazione di cui al precedente secondo comma.

5. Ai fini dell'erogazione della quota a saldo, l'ente mutuatario presenta alla Cassa depositi e prestiti la relazione sul conto finale e l'atto di collaudo finale o, ove previsto, certificato di regolare esecuzione delle opere, regolarmente approvati dall'ente appaltante, nonché attestazione regionale della conformità dell'opera realizzata al piano regionale approvato e trasmesso per la concessione del mutuo.

Art. 4.

1. Le regioni adottano idonee misure per garantire la realizzazione delle opere previste dai piani di cui all'art. 2.

Art. 5.

1. La presente deliberazione è trasmessa al Ministero dell'interno per l'inoltro alle prefetture che ne curano la divulgazione per quanto di competenza ed al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri perché, per il tramite dei commissari di Governo, sia trasmessa alle regioni interessate.

2. La presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1995

Il presidente: FRATTINI

Il segretario: CARPANI

Registrata alla Corte dei conti il 17 marzo 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 131

95A1856

DELIBERAZIONE 2 marzo 1995.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla deliberazione adottata dalla Conferenza Stato-regioni in data 12 gennaio 1995, nonché individuazione di criteri per l'attuazione del disposto dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 691/1994 introdotto in sede di conversione dalla legge n. 35/1995.

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istitutiva della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel seguito indicata con il termine Conferenza;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che individua e precisa le competenze della Conferenza;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante: «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994»;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 691 nel testo modificato dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, che stabilisce che la Conferenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 3-*bis* e 9 della legge stessa;

Vista la propria deliberazione del 22 dicembre 1994, registrata alla Corte dei conti in data 26 gennaio 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995), con la quale sono state, tra l'altro, dettati criteri e modalità per la determinazione di acconti sui contributi previsti dall'art. 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, e sono stati altresì individuati nelle camere di commercio, industria ed artigianato competenti per territorio i soggetti competenti a rilasciare la attestazione di imprese danneggiate ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 ed alle indennità di cui all'art. 9 del medesimo decreto-legge n. 691/1994;

Vista la propria deliberazione del 12 gennaio 1995, registrata alla Corte dei conti in data 26 gennaio 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995), con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla citata deliberazione del 22 dicembre 1994 e sono stati stabiliti, tra l'altro, criteri e modalità per la determinazione, la concessione e la erogazione dei contributi previsti dall'art. 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, nonché dettate disposizioni in materia di attestazione di impresa danneggiata, di domande di finanziamento di cui agli articoli 2 e 3 e di indennizzo di cui all'art. 9 del medesimo decreto-legge n. 691/1994;

Vista la propria deliberazione del 2 febbraio 1995, in attesa di registrazione alla Corte dei conti, con la quale sono state apportate modifiche alla ricordata deliberazione del 12 gennaio 1995;

Ravvisata l'opportunità di stabilire criteri e modalità per l'erogazione del contributo previsto dall'art. 3-*bis* introdotto dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35;

Ravvisata altresì la necessità di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni alle richiamate deliberazioni 22 dicembre 1994 e 12 gennaio 1995;

Delibera:

CAPO I

Modifiche ed integrazioni alla deliberazione in data 12 gennaio 1995

Art. 1.

1. Alla deliberazione adottata da questa Conferenza in data 12 gennaio 1995 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'art. 4 sono aggiunti i seguenti commi:

«*4.* La spesa massima ammissibile a contributo per la riparazione di danni subiti da locali cantine e garage è pari a quella necessaria per ripristinare, nel rispetto della normativa vigente, la funzionalità di tali locali; in ogni caso detta spesa non può eccedere, per ogni locale, l'importo di cui al comma 3 ridotto ad un quarto, mentre la superficie ammissibile a contributo non può eccedere l'area lorda di 16 mq».

«*5.* Ai fini della spesa massima ammissibile di cui al presente articolo, si tiene conto delle spese relative alle eventuali perizie tecniche.»;

b) all'art. 5, comma 5, lettera *c)*, è aggiunto il seguente periodo: «Nell'ambito della spesa necessaria è ricompresa quella prevista per ripristinare le pertinenze essenziali direttamente funzionali alla sicurezza dell'immobile»;

c) all'art. 6, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «Il contributo viene concesso al netto degli importi eventualmente liquidati, per lo stesso bene oggetto del contributo medesimo, da compagnie di assicurazione.»;

d) all'art. 7 è aggiunto il seguente comma:

«*2.* I comuni, sulla base delle risultanze delle dichiarazioni di cui agli articoli 3, comma 1, e 8, comma 1, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono, previa autorizzazione delle prefetture competenti per territorio, deliberare variazioni di bilancio compensative fra le somme ai medesimi comuni erogate ai sensi dei Capi II e III.»;

e) all'art. 9, comma 1, lettera *b)*, è aggiunto il seguente periodo: «Ai soli fini dell'individuazione dei vani catastali per la determinazione della spesa massima

ammissibile, i locali adibiti a garage sono equiparati a quelli adibiti a cantina, fermo restando che la relativa spesa massima ammissibile è computata al netto di quella di cui alla lettera *c)* del presente comma. Per quanto riguarda i fabbricati rurali, si intende per vano catastale una superficie abitabile lorda di 16 mq.»;

f) al richiamato art. 9, è aggiunto il seguente comma:

«2. Ai fini della spesa massima ammissibile di cui al presente articolo, si tiene conto della spesa relativa alle eventuali perizie giurate.»;

g) all'art. 11, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «Il contributo viene concesso al netto degli importi eventualmente liquidati, per lo stesso bene oggetto del contributo medesimo, da compagnie di assicurazione.»;

h) all'art. 14 è aggiunto il seguente comma:

«2. Entro il 31 marzo 1995 l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica a questa Conferenza l'ammontare delle indennità richieste ai sensi del comma 1.».

CAPO II

Art. 2.

1. Per l'attuazione del disposto di cui all'art. 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, si applicano le procedure di cui all'art. 12, commi 1, 2, lettera *a)*, e 3, ed all'art. 13 della deliberazione adottata da questa Conferenza in data 12 gennaio 1995.

Art. 3.

1. Alla gestione dei contributi di cui all'art. 3-*bis* della legge 16 febbraio 1995, n. 35, provvedono il Mediocredito centrale S.p.a. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, ciascuno per gli interventi di rispettiva competenza. La somma di lire 100 miliardi di cui al predetto art. 3-*bis* è ripartita in ragione di lire 75 miliardi in favore del Mediocredito centrale e di lire 25 miliardi in favore dell'Artigiancassa.

2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente articolo, i soggetti interessati presentano, per il tramite di una banca, agli istituti di cui al comma 1 apposita domanda accompagnata da copia autenticata della scheda di rilevazione del danno predisposta dal Dipartimento della protezione civile, integrata dalla conferma dell'ammontare dei danni subiti, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, secondo il fac-simile di scheda allegato al presente atto. I soggetti interessati che abbiano chiesto il contributo in conto interessi per i finanziamenti previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, presentano la predetta documentazione tramite la banca finanziatrice.

3. A valere sulle somme disponibili, gli istituti di cui al comma 1 sono autorizzati ad erogare in via immediata, anche per il tramite delle banche, un primo acconto pari al 50% del contributo spettante. La somma residua è corrisposta previa acquisizione di perizia giurata redatta da professionista abilitato; nel caso in cui il contributo sull'ammontare dei danni subiti sia di importo non superiore a L. 10.000.000 la perizia non è richiesta e il contributo viene erogato nella misura intera.

4. Nel caso in cui i titolari delle imprese siano diversi dai proprietari degli immobili distrutti o danneggiati destinati all'esercizio di impresa, i contributi di cui agli articoli 2, 3 e 3-*bis* della legge 16 febbraio 1995, n. 35, relativamente ai danni subiti dagli immobili stessi possono essere richiesti dai predetti proprietari.

5. Le condizioni e le modalità di attuazione del disposto dell'art. 3-*bis* della legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono determinate con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 4.

1. Per le finalità di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, a valere sull'importo di lire 1.000 miliardi di cui all'art. 5, comma 1, della deliberazione adottata da questa Conferenza in data 22 dicembre 1994, è disposta l'ulteriore assegnazione della somma di lire 200 miliardi. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della deliberazione adottata da questa Conferenza in data 12 gennaio 1995.

Art. 5.

1. La presente deliberazione è trasmessa al Ministero dell'interno per l'inoltro alle prefetture che ne curano la divulgazione per quanto di competenza e al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri perché, per il tramite dei commissari di Governo, sia trasmessa alle regioni interessate.

2. La presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1995

Il presidente: FRATTINI

Il segretario: CARPANI

Registrata alla Corte dei conti il 17 marzo 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 132

95A1857

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Tirano, Sernio, Lovero, Vervio, Mazzo, Grosotto e Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per i lavori di sistemazione e di recupero del «Sentiero Italia» da parte della comunità montana Valtellina di Tirano. (Deliberazione n. V/63023).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 29 novembre 1994 prot. n. 57632, dalla comunità montana Valtellina di Tirano per lavori di sistemazione e recupero del «Sentiero Italia» su aree ubicate nei comuni di:

Tirano, mappali 199, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 231, 234, 237, foglio 2, mappali 334, 331, 332, 333, 324, 325, 326, 160, 161, 302, 303, 329, 304, 305, 309, 373, 456, 457, 321, 323, 379, 401, 382, 385, 444, 445, 386, 388, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 282, 283, 186, 189, 192, 196, 199, 200, 159, 206, 207, 209, 203, 210, 433, 211, 314, 315, 455, 320, 322, 420, 260, 261, 381, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 179, 181, 183, 185, 188, 191, 195, 190, 134, 135, 157, foglio 3, mappali 43, 46, 457, 48, 50, 51, 276, foglio 7;

Sernio, mappali 96, 97, 98, 99, 100, 70, 101, 102, 71, 72, 73, 105, 74, 108, 106, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 46, 93, 95, 63, 64, 94, foglio 1, mappali 53, 55, 61, 64, 68, 71, 72, 74, 73, 75, 80, 180, 182, 181, 83, 88, 94, 93, 101, 108, 111, 116, 119, 121, 122, 123, 39, 38, 36, 35, 34, 33, 31, 32, 42, 43, 44, 45, 46, 29, 30, 10, 11, foglio 2;

Lovero, mappali 144, 116, 152, 123, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 123, 128, 132, 127, 130, 129, 125, 126, 131, 81, 92, 151, 102, 90, 91, 88, 101, 100, 98, 99, 143, 84, 86, 97, 87, 89, 85, 149, 96, 94, 66, 146, 141, 63, 60, 59, 49, 139, 51, 53, 64, 140, 65, 54, 83, 93, 95, 52, 50, 138, 48, 56, 55, 19, 144, 15, 18, 16, 10, 14, 13, 4, 6, 12, 43, 47, 82, 150, 46, 42, 12, 148, 45, 41, 11, 5, 2, foglio 1, mappali 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 197, 11, 198, 10, 9, foglio 3;

Vervio, mappali 7, 4, 3, 6, 5, foglio 2, mappali 12, 11, 10, 9, 8, 6, 2, 1, 3, 4, foglio 1, mappali 10, 71, foglio 3;

Mazzo, mappali 2, 3, 12, 4, 5, 7, 8, foglio 1;

Grosotto, mappali 1, 10, 6, 8, foglio 5, mappale 6, foglio 6, mappali 179, 5, 172, 8, 7, 178, 9, 4, 16, 177, 11, 175, 176, 173, 169, 168, foglio 1, mappale 4, foglio 7, mappale 161, foglio 2, mappali 40, 41, 42, 43, 44, 49, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 17, 14, 16, 23, 46, 51, 47, foglio 8, mappali 40, 36, 37, foglio 9, mappali 1, 2, 71, 75, 6, 5, 29, 74, 42, foglio 14, mappale 1, foglio 28;

Grosio, mappali 2, 5, 3, 4, foglio 1, mappali 18, 19, foglio 2, mappali 359, 322, 536, 299, 321, 263, 215, 214, 171, 159, 168, 167, 165, 163, 162, 161, 158, 265, 560, 262, 252, 253, 355, 251, 275, 221, 233, 223, 222, 220, 218, 219, foglio 10, mappali 1, 3, 4, 8, 2, 382, 384, 36, 86, 376, 91, 116, 109, 88, 90, 89, 83, 84, 95, 107, 156, 157, 158, 162, 163, 170, 201, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 408, 410, 149, 66, 67, 68, 384, 385, 386, 69, 70, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, foglio 9, mappali 25, 34, 21, 35, 53, 36, 37, 38, 40, 39, 41, 42, 43, 44, 51, 46, 47, 48, foglio 8, mappali 1, 3, 4, 5, 6, 25, 11, 12, 21, 13, foglio 18, mappali 1, 2, 3, 4, foglio 17, mappali 4, 5, foglio 15, mappali 5, 2, 3, 4, 8, 1, 6, 7, foglio 16, mappali 3, 4, 5, 9, 8, foglio 14, mappale 5, foglio 24, mappali 8, 9, 4, 3, 76, 56, 83, 82, 15, 12, foglio 23, mappale 2 foglio 25, mappali 2, 12, 13, 14, 19, 156, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 174, 199, 172, 173, 175, 176, 183, foglio 26 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposte a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'utilità sociale dell'opera proposta;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, le aree ubicate nei comuni di:

Tirano, mappali 199, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 231, 234, 237, foglio 2, mappali 334, 331, 332, 333, 324, 325, 326, 160, 161, 302, 303, 329, 304, 305, 309, 373, 456, 457, 321, 323, 379, 401, 382, 385, 444, 445, 386, 388, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 282, 283, 186, 189, 192, 196, 199, 200, 159, 206, 207, 209, 203, 210, 433, 211, 314, 315, 455, 320, 322, 420, 260, 261, 381, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 179, 181, 183, 185, 188, 191, 195, 190, 134, 135, 157, foglio 3, mappali 43, 46, 457, 48, 50, 51, 276, foglio 7;

Sernio, mappali 96, 97, 98, 99, 100, 70, 101, 102, 71, 72, 73, 105, 74, 108, 106, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 46, 93, 95, 63, 64, 94, foglio 1, mappali 53, 55, 61, 64, 68, 71, 72, 74, 73, 75, 80, 180, 182, 181, 83, 88, 94, 93, 101, 108, 111, 116, 119, 121, 122, 123, 39, 38, 36, 35, 34, 33, 31, 32, 42, 43, 44, 45, 46, 29, 30, 10, 11, foglio 2;

Lovero, mappali 144, 116, 152, 123, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 123, 128, 132, 127, 130, 129, 125, 126, 131, 81, 92, 151, 102, 90, 91, 88, 101, 100, 98, 99, 143, 84, 86, 97, 87, 89, 85, 149, 96, 94, 66, 146, 141, 63, 60, 59, 49, 139, 51, 53, 64, 140, 65, 54, 83, 93, 95, 52, 50, 138, 48, 56, 55, 19, 144, 15, 18, 16, 10, 14, 13, 4, 6, 12, 43, 47, 82, 150, 46, 42, 12, 148, 45, 41, 11, 5, 2, foglio 1, mappali 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 197, 11, 198, 10, 9, foglio 3;

Vervio, mappali 7, 4, 3, 6, foglio 2, mappali 12, 11, 10, 9, 8, 6, 2, 1, 3, 4, foglio 1, mappali 10, 71, foglio 3;

Mazzo, mappali 2, 3, 12, 4, 5, 7, 8, foglio 1;

Grosotto, mappali 1, 10, 6, 8, foglio 5, mappale 6, foglio 6, mappali 179, 5, 172, 8, 7, 178, 9, 4, 16, 177, 11, 175, 176, 173, 169, 168, foglio 1, mappale 4, foglio 7, mappale 161, foglio 2, mappali 40, 41, 42, 43, 44, 49, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 17, 14, 16, 23, 46, 51, 47, foglio 8, mappali 40, 36, 37, foglio 9, mappali 1, 2, 71, 75, 6, 5, 29, 74, 42, foglio 14, mappale 1, foglio 28;

Grosio, mappali 2, 5, 3, 4, foglio 1, mappali 18, 19, foglio 2, mappali 359, 322, 536, 299, 321, 263, 215, 214, 171, 159, 168, 167, 165, 163, 162, 161, 158, 265, 560, 262, 252, 253, 355, 251, 275, 221, 233, 223, 222, 220, 218, 219, foglio 10, mappali 1, 3, 4, 8, 2, 382, 384, 36, 86, 376, 91, 116, 109, 88, 90, 89, 83, 84, 95, 107, 156, 157, 158, 162, 163, 170, 201, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 408, 410, 149, 66, 67, 68, 384, 385, 386, 69, 70, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, foglio 9, mappali 25, 34, 21, 35, 53, 36, 37, 38, 40, 39, 41, 42, 43, 44, 51, 46, 47, 48, foglio 8, mappali 1, 3, 4, 5, 6, 25, 11, 12, 21, 13, foglio 18, mappali 1, 2, 3, 4, foglio 17, mappali 4, 5, foglio 15, mappali 5, 2, 3, 4, 8, 1, 6, 7, foglio 16, mappali 3, 4, 5, 9, 8, foglio 14, mappale 5, foglio 24, mappali 8, 9, 4, 3, 76, 56, 83, 82, 15, 12, foglio 23, mappale 2 foglio 25, mappali 2, 12, 13, 14, 19, 156, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 174, 199, 172, 173, 175, 176, 183, foglio 26 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 gennaio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A1771

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di S. Giacomo Filippo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di interventi di manutenzione e recupero di un fabbricato, in località Drogo da parte del sig. Citterio Mario Giuseppe. (Deliberazione n. V/63025).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati dalla sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 22 novembre 1994 prot. n. 5635, dal sig. Citterio Mario Giuseppe, per la realizzazione di interventi di manutenzione e recupero fabbricato in località Drogo su un'area ubicata nel comune di S. Giacomo Filippo (Sondrio), mappale 352, foglio 17, (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione della rilevanza economica e sociale dell'intervento;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza economica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi economici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di S. Giacomo Filippo (Sondrio), mappale 352, foglio 17 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 gennaio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A1770

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Valdisotto e Bormio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dell'ampliamento della rete di innevamento da parte della società S.I.B. (Deliberazione n. V/63026).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della lege 29 giugno 1939, n. 1497, fissati dalla sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 30 maggio 1994, prot. n. 26951, dalla società S.I.B. per la realizzazione di ampliamento rete di innevamento artificiale su un'area ubicata nei comuni di Valdisotto (Sondrio) mappali 11, 12, 19, 23, 24, 42, 47, 87, 88, 92, 106, 120, 121, 123, foglio 19, e Bormio (Sondrio) mappali 56, 57, 58, 59, 60, foglio 19, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'utilità economica e sociale dell'intervento;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Valdisotto (Sondrio), mappali 11, 12, 19, 23, 24, 42, 47, 87, 88, 92, 106, 120, 121, 123, foglio 19, e Bormio (Sondrio) mappali 56, 57, 58, 59, 60, foglio 19, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 gennaio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A1772

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di impianti telefonici da parte della Telecom Italia S.p.a. (Deliberazione n. V/63458).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 9 gennaio 1995 prot. n. 1131, dalla Telecom Italia S.p.a. per la realizzazione di impianti telefonici su un'area ubicata nel comune di Madesimo (Sondrio), mappali 37, 48, 56, 87, foglio 7 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione della rilevanza pubblica e sociale dell'intervento proposto;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), mappali 37, 48, 56, 87, foglio 7 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 febbraio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A1767

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Rogno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/63459).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 6 ottobre 1994, prot. n. 48217, dal comune di Rogno per la realizzazione di manutenzione acquedotto su area ubicata nel comune di Rogno (Bergamo), mappali 11, 12, 13, 14, 2954, foglio 3, mappali 44, 5, 4, 49, 50, 51, foglio 4, mappali 2382, 1261, 2384, 2582, 2065, 1262, 1269, 1259, foglio 7 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione della entità ridotta delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che queste non risultino in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi,

quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Rogno (Bergamo), mappali 11, 12, 13, 14, 2954, foglio 3, mappali 44, 5, 4, 49, 50, 51, foglio 4, mappali 2382, 1261, 2384, 2582, 2065, 1262, 1269, 1259, foglio 7, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, limitatamente all'area interessata dall'intervento;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 febbraio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A1769

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Montagna in Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria dell'acquedotto da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/63461).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 6 ottobre 1994, prot. n. 48213, dal comune di Montagna in Valtellina per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria acquedotto su area ubicata nel comune di Montagna in Valtellina (Sondrio), mappale 11, foglio 5 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'interesse pubblico dell'opera;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Montagna in Valtellina (Sondrio), mappale 11, foglio 5 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 febbraio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A1768

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 22 marzo 1995.

Autorizzazione alla società IMA Italia Assistance S.p.a., in Cinisello Balsamo, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 16) Perdite pecuniarie di vario genere di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 10 giugno 1978, n. 295, limitatamente alla garanzia di rimborso delle spese per il traino dell'autoveicolo.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e le norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi, e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale in data 1° ottobre 1993 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciato alla società IMA Italia Assistance S.p.a., con sede in Cinisello Balsamo (Milano), via Cantù n. 11;

Vista l'istanza con la quale la società IMA Italia Assistance S.p.a., con sede in Cinisello Balsamo (Milano), via Cantù n. 11, ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 16) Perdite pecuniarie di vario genere di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 10 giugno 1978, n. 295, limitatamente alla garanzia di rimborso delle spese per il traino dell'autoveicolo;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'istituto, nella seduta del 26 gennaio 1995, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa e riassicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla società IMA Italia Assistance S.p.a.;

Autorizza

la società IMA Italia Assistance S.p.a., con sede in Cinisello Balsamo (Milano), via Cantù n. 11, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 16) Perdite pecuniarie di vario genere di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 10 giugno 1978, n. 295, limitatamente alla garanzia di rimborso delle spese per il traino dell'autoveicolo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1995

Il presidente: SANGIORGIO

95A1813

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 13 gennaio 1995, n. 57.

Direttive circa la corretta applicazione delle disposizioni dettate dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, in materia di collaudo dei fabbricati sociali di cooperative edilizie a contributo statale e di rilascio del nulla osta alla stipulazione dei contratti di mutuo edilizio individuale.

Ai provveditori alle opere pubbliche

Il capo II del titolo V del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, nel regolamentare le procedure per il collaudo dei fabbricati sociali realizzati dalle cooperative edilizie fruenti di contributo statale, dispone, tra l'altro:

a) che l'incarico di collaudo è affidato, qualunque sia l'importo delle opere, ad un solo collaudatore da nominarsi dal Ministro per i lavori pubblici (art. 81), d'intesa con gli istituti di credito mutuanti;

b) che il collaudatore, oltre ad adempiere alle incombenze fissate dal regolamento 25 maggio 1895, n. 350, procede alla valutazione del costo di ogni singolo alloggio e tutte le spese di collaudo vanno comprese nel costo delle costruzioni (art. 82);

c) che il collaudo è compiuto entro sei mesi dalla nomina del collaudatore, salvo che, per giustificati motivi e su istanza del collaudatore stesso, il Ministero dei lavori pubblici accordi proroga dei termini. Il collaudatore inadempiente può essere esonerato dall'incarico conservando solo il diritto al rimborso delle spese incontrate per le operazioni eseguite (art. 83);

d) che la relazione definitiva di collaudo con il riparto, tra i soci, della spesa occorsa per la costruzione dei fabbricati, è trasmessa dal collaudatore, per il tramite del Ministero dei lavori pubblici, alla cooperativa, la quale è tenuta a restituire gli atti al Ministero non oltre un mese dalla data di trasmissione, con le sue eventuali osservazioni, eccezioni o rilievi.

Entro il suddetto periodo la cooperativa deve tenere a disposizione dei soci tutti gli atti di collaudo ed il riparto, per almeno quindici giorni, dopo averne preavvisato i soci stessi mediante lettera raccomandata.

Entro il cennato termine di quindici giorni, e comunque non oltre il mese di cui sopra, è ammesso ricorso al Ministero il quale decide in via definitiva, sentita la commissione di vigilanza e, ove lo ritenga del caso, anche il Consiglio superiore dei lavori pubblici (art. 84);

e) che il collaudo ed il riparto della spesa sono approvati dal Ministro dei lavori pubblici (art. 85).

Le competenze attribuite a questo Ministero dall'art. 81 circa la nomina dei collaudatori sono oggi devolute ai provveditorati alle opere pubbliche giusta l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, e l'art. 62 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Le competenze attribuite a questo Ministero dall'art. 85 circa l'approvazione degli atti di collaudo e di riparto della spesa sono, invece, oggi suddivise tra i provveditorati alle opere pubbliche cui compete l'approvazione del riparto di spesa ai sensi delle richiamate norme n. 1534/1955 e n. 865/1971, e gli istituti autonomi per le case popolari, cui compete l'approvazione dei collaudi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del relativo decreto di attuazione, decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Resta, comunque nella competenza di questa amministrazione centrale la definizione dei ricorsi di cui all'art. 84.

Ciò premesso, ritenuta la necessità di uniformare l'applicazione della richiamata normativa e considerato:

1) che la nomina delle commissioni di collaudo non è consentita dalle norme richiamate e che le relative spese incidono sul costo dell'intervento con conseguente aggravio degli oneri a carico dello Stato, essendo tale costo totalmente ammissibile al contributo erariale;

2) che nell'impossibilità di portare a termine l'incarico di collaudo entro i sei mesi stabiliti dalla legge, è necessario che i collaudatori rappresentino esplicitamente i motivi del ritardo affinché questi possano formare oggetto di obiettiva valutazione da parte di questa amministrazione sia per la concessione dell'eventuale proroga, sia per l'adozione di possibili iniziative ai sensi dell'art. 127 del testo unico n. 1165/1938;

3) che solo se gli atti di collaudo e di ripartizione della spesa pervengono alle cooperative interessate per il tramite dell'ufficio a ciò delegato dalla norma, può aversi la certezza del *dies a quo* dal quale decorrono i termini stabiliti (trenta giorni) per la proposizione degli eventuali ricorsi.

Si invitano le SS.LL.:

1) ad evitare l'affidamento degli incarichi di collaudo dei fabbricati sociali costruiti da cooperative edilizie a contributo statale a commissioni di collaudo;

2) ad inserire nella lettera di comunicazione dell'affidamento dell'incarico uno specifico invito alla cooperativa a predisporre e consegnare, entro sessanta giorni, al collaudatore tutta la documentazione occorrente per l'espletamento dell'incarico (documentazione da indicare puntualmente nella lettera stessa) nonché un richiamo circa la necessità che l'incarico stesso venga concluso entro i termini di legge o che, comunque, entro tali termini, il collaudatore comunichi i motivi che ostano all'adempimento. Nel caso che l'incarico di collaudo sia stato affidato in corso d'opera, il termine di sei mesi decorrerà dalla data della fine lavori;

3) ad inserire, sempre nella lettera di comunicazione dell'affidamento dell'incarico, opportune e necessarie direttive per il collaudatore affinché, una volta redatti, gli atti di collaudo e di ripartizione della spesa vengano rimessi, a sua cura, direttamente al provveditorato alle opere pubbliche che ha conferito l'incarico, perché questo li trasmetta ufficialmente alla cooperativa interessata per il seguito di competenza ai sensi del richiamato art. 84 con decorrenza dei termini dalla data di ricevimento della lettera di trasmissione. La lettera provveditoriale di trasmissione dovrà contenere, tra l'altro, esplicito invito alla cooperativa a restituire comunque gli atti entro trenta giorni, sottoscritti o meno dai soci per accettazione;

4) è opportuno, inoltre, precisare in modo esplicito alle cooperative interessate, e quindi destinatarie anch'esse della lettera di comunicazione di affidamento dell'incarico, che nel caso in cui manchi l'accettazione da parte di uno o più soci, la cooperativa dovrà fornire documentata prova di aver, comunque, provveduto ad invitare i soci stessi a prendere visione di detti atti nei termini di legge.

Riacquisiti gli atti, il provveditorato, dopo aver accertato che tutti i soci li hanno sottoscritti o che, avutane conoscenza, non hanno proposto ricorsi avverso di essi a questo Ministero, trasmetterà la documentazione relativa al collaudo allo IACP della provincia in cui sorgono gli alloggi che ne sono oggetto, per l'approvazione di competenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 (art. 9).

Gli atti di collaudo approvati dovranno essere restituiti dallo IACP al provveditorato che li ha trasmessi.

L'approvazione della ripartizione di spesa dovrà avvenire, da parte del provveditorato alle opere pubbliche, solo dopo l'approvazione degli atti di collaudo.

Qualora, invece, gli atti restituiti dalla cooperativa risultassero impugnati, con apposito ricorso, da parte di qualche socio, il provveditorato dovrà immediatamente inviare tutta la documentazione a questo Ministero per le determinazioni di competenza.

Per quanto riguarda, poi, la concessione del nulla osta alla stipulazione dei contratti di mutuo edilizio individuale previsto dall'art. 139 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, la cui competenza è stata devoluta ai provveditorati alle opere pubbliche dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 e dall'articolo unico della legge 29 dicembre 1969, n. 1073, è necessario richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle conseguenze irrevocabili che scaturiscono da tale atto.

Il primo comma dell'art. 229 del citato testo unico recita, infatti: «Con la stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, il socio acquista irrevocabilmente la proprietà dell'alloggio, dalla quale non può essere dichiarato decaduto se non nei soli casi di morosità disciplinati dagli articoli 66 e 103, comma terzo».

Da qui l'esigenza che detto nulla osta venga rilasciato solo dopo accurati accertamenti tendenti a verificare non solo l'esistenza delle condizioni oggettive di ammissibilità al contributo del bene di cui si autorizza il trasferimento di proprietà (approvazione degli atti di collaudo e di ripartizione della spesa) e il possesso da parte del socio assegnatario dei requisiti oggettivi richiesti dal richiamato testo unico per ottenere l'attribuzione in proprietà di case costruite da cooperative edilizie fruenti di contributo statale (articoli 31 e 95 del testo unico citato), ma anche che non risultino, comunque, situazioni o comportamenti che, se rilevati prima della stipula, potrebbero essere sanzionati con la dichiarazione di decadenza del socio dal diritto all'assegnazione dell'alloggio.

In proposito si richiama che già con circolare ministeriale 12 febbraio 1970, n. 668, era stato disposto che, ove fosse risultato che un socio non avesse tempestivamente occupato l'alloggio sociale consegnatogli, avrebbe dovuto essere interessata in proposito la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, per le decisioni di competenza ai sensi dell'art. 98 del testo unico n. 1165/1938 e della legge 9 febbraio 1963, n. 131 e che, qualora si fosse accertato che un socio, dopo aver regolarmente occupato, lo avesse successivamente dato in locazione senza chiedere la prescritta approvazione ministeriale, il socio interessato avrebbe dovuto essere diffidato a regolarizzare la situazione in conformità delle disposizioni di cui al testo unico medesimo (articoli 111 e 112).

Con la presente si ribadisce, pertanto, che, qualora vengano riscontrati casi di mancata occupazione, della questione dovrà essere investita la competente commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, mentre qualora vengano riscontrati casi di cessione, di locazione o di compiuta o tentata speculazione, la questione dovrà essere segnalata a questo Ministero per il seguito di competenza.

In entrambi i casi, la concessione del nulla osta alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale nei confronti del socio interessato sarà sospeso fino ad intervenuta definizione decisione.

In margine a quanto precede, poiché si è avuto modo di osservare che i documenti indicati nel modulo «B» a suo tempo allegato alla circolare 12 febbraio 1970, n. 668, non sono più pienamente corrispondenti alla sopravvenuta normativa, si reputa necessario sostituire il suddetto modello con quello che si allega alla presente.

Il Ministro: RADICE

ALLEGATO

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER OTTENERE IL NULLA OSTA ALLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI MUTUO EDILIZIO INDIVIDUALE (art. 139 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165).

Documenti di carattere generale.

1. Copia notarile dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e di tutte le variazioni statutarie eventualmente deliberate.

2. Estratto notarile del libro dei soci.

3. Estratto notarile dei verbali del consiglio di amministrazione riguardanti le variazioni dei soci rispetto a quelli compresi nell'atto costitutivo del sodalizio.

4. Copia notarile del verbale del consiglio di amministrazione con il quale si prende atto delle prenotazioni degli alloggi effettuate dal legale rappresentante della cooperativa e della data in cui esse sono avvenute.

5. Copia, autenticata dal legale rappresentante della cooperativa, dei singoli atti di prenotazione, assegnazione e consegna degli alloggi.

Documenti relativi ai singoli soci.

1. Certificato storico di residenza da cui risulta che il socio era residente nel comune in cui sorge il fabbricato sociale alla data di iscrizione a socio o alla data di prenotazione.

2. Documentazione attestante il possesso, dei requisiti eventualmente prescritti dallo statuto sociale.

3. Certificato di stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal socio ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 circa la composizione del nucleo familiare del socio stesso con riferimento alla data di consegna dell'alloggio.

4. Certificato rilasciato dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal socio ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 attestante che il socio stesso, alla data di consegna dell'alloggio non era proprietario, nel comune in cui il fabbricato sociale, di altra abitazione adeguata ai bisogni della propria famiglia. (Si ritiene adeguata l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di tre e un massimo di cinque vani - Art. 31 testo unico 28 aprile 1938, n. 1165).

5. Certificato rilasciato dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette o dichiarazione resa dal socio ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 attestante che alla data di consegna dall'alloggio sociale e con riferimento all'intero territorio nazionale, il socio non era iscritto nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito tassabile che, escluso per intero la parte afferente a redditi di R.M. di categoria C/1 (reddito da lavoro autonomo) e C/2 (reddito da lavoro dipendente) e per metà la parte afferente a redditi di R.M. di categoria B (reddito da impresa), risultava superiore:

a L. 150.000 (se trattasi di cooperativa ammessa a contributo ai sensi di norme antecedenti la legge 1° novembre 1965, n. 1179);

a L. 1.200.000 (se trattasi di cooperativa ammessa a contributo ai sensi della legge 1° novembre 1965, n. 1179, o successive fino all'entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971, n. 865), (non vengono prese in considerazione le cooperative ammesse a fruire di contributi pubblici ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive in quanto o la questione non rientra nella competenza di questo Ministero — come nel caso di cooperative finanziate dal comitato per l'edilizia residenziale o dalle regioni — o la norma di finanziamento — art. 7, terzo comma, della legge 16 ottobre 1975, n. 492 — non prevede il trasferimento della proprietà degli alloggi in favore dei singoli soci).

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 23 e 24 della legge 8 agosto 1977, n. 457, il possesso del requisito del reddito non costituisce più condizione necessaria per il diritto all'assegnazione in proprietà dell'alloggio cooperativo, ma incide solo sul diritto al contributo, nei modi stabiliti dalla legge stessa.

6. Dichiarazione resa dal socio ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 attestante che lo stesso non ha mai ottenuto l'assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con il concorso o con il contributo dello Stato o con il mutuo di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715 (art. 31 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165).

7. Dichiarazione resa dal socio sotto la propria personale responsabilità con firma autenticata, circa l'avvenuta occupazione dell'alloggio entro trenta giorni dalla data di consegna (art. 98 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165). (L'art. 98 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, che pone tale obbligo ha per scopo di garantire che nel caso concreto l'assegnazione dell'alloggio cooperativistico realizzi la finalità per la quale l'istituto è previsto — consistente nel provvedere di un alloggio per la personale abitazione i soggetti provvisti di scarsi mezzi economici che non hanno altro alloggio disponibile — per cui l'occupazione in questione non si identifica con l'acquisto del possesso secondo i principi civilistici in materia di possesso e detenzione, né con il compimento di atti di occupazione nel significato comune della parola — come, ad esempio, la presa di possesso dell'alloggio, il trasporto di mobili, il cambio di residenza anagrafica, l'allacciamento delle utenze del gas e del telefono ecc. — bensì nell'abitazione dell'alloggio effettiva, personale e stabile da parte dell'assegnatario, riscontrabile mediante fatti e circostanze capaci di manifestare la sua ferma intenzione di abitare tale alloggio stabilmente con la propria famiglia — Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica 25 febbraio 1959 e 4 giugno 1959 — Consiglio di Stato, sezione sesta, 28 settembre 1960, n. 658, e sezione sesta 18 febbraio 1966, n. 179).

8. Dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante che il socio occupa personalmente l'alloggio, nei termini di cui sopra.

Nel caso in cui il socio assegnatario fosse deceduto, le dichiarazioni che dovrebbero essere rese dallo stesso, possono essere rese, per lui, dagli eredi sotto la loro personale responsabilità sempre con esplicito riferimento all'art. 4 della legge n. 15/1968. Qualora ciò non fosse possibile, spetterà, comunque agli eredi dimostrare documentalmente il possesso dei prescritti requisiti soggettivi da parte del loro dante causa.

La qualità di erede dovrà essere dimostrata mediante invio del decreto di declaratoria di eredi in originale o in copia autenticata, rilasciata dalla sezione di volontaria giurisdizione del tribunale civile del luogo dove si è aperta la successione (art. 116 del testo unico n. 1165/1938).

Qualora alla data di consegna dell'alloggio da parte della cooperativa edilizia, l'assegnatario/a risultasse «coniugato/a», le condizioni di cui ai punti 4), 5), 6), dei «documenti relativi ai singoli soci» devono sussistere anche per il coniuge non legalmente separato con sentenza passata in giudicato. In tal caso il coniuge deve produrre, con riferimento a se stesso, i medesimi certificati o dichiarazioni sostitutive richieste al socio assegnatario. Per il coniuge deceduto vale quanto detto in precedenza con riferimento al socio.

Nel caso in cui gli eredi non siano i grado di rendere le richieste dichiarazioni o di produrre documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi da parte del loro dante causa, il caso dovrà essere sottoposto alle valutazioni della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

95A1860

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 marzo 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1698,73
ECU	2217,18
Marco tedesco	1213,38
Franco francese	343,84
Lira sterlina	2719,67
Fiorino olandese	1082,61
Franco belga	58,897
Peseta spagnola	13,201
Corona danese	304,98
Lira irlandese	2732,75
Dracma greca	7,427
Escudo portoghese	11,525
Dollaro canadese	1211,91
Yen giapponese	19,044
Franco svizzero	1471,14
Scellino austriaco	172,41
Corona norvegese	272,32
Corona svedese	232,62
Marco finlandese	387,31
Dollaro australiano	1230,73

954A1888

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende alla società «Salomoni & Associati S.r.l.», in Milano.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1995 la società «Salomoni & Associati S.r.l.», con sede legale in Milano, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, disciplinata dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, dal regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361.

La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

95A1833

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Iscrizione dell'associazione Apofruit, in Cesena, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli

Con decreto ministeriale in data 4 novembre 1994, n. 91301, è stata accertata nell'associazione di produttori ortofrutticoli Apofruit di Cesena (Forlì) la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 febbraio 1968, nonché dall'art. 14-*ter* del regolamento CEE n. 1035/72

La predetta associazione è iscritta al n. 173 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della citata legge, e ad essa è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato a norma del combinato disposto degli aricoli 7 e 12 della legge n. 674 del 20 ottobre 1978.

95A1865

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio interuniversitario di ricerca in chimica dei materiali nei sistemi biologici.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1995 è stata riconosciuta la personalità giuridica del Consorzio interuniversitario di ricerca in chimica dei materiali nei sistemi biologici (C.I.R.C.M.S B) e ne è stato approvato lo statuto.

95A1866

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Milano, sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare B01B - fisica, per la disciplina «fisica medica»;

settore scientifico-disciplinare F22C - medicina del lavoro, per la disciplina «igiene industriale».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

95A1837

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **357.000**
- semestrale . . . . L. **195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **65.500**
- semestrale . . . . L. **46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **200.000**
- semestrale . . . . L. **109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **65.000**
- semestrale . . . . L. **45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **199.500**
- semestrale . . . . L. **108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. **687.000**
- semestrale . . . . L. **379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189